

NEWSLETTER DECRETO RILANCIO

CIRCOLARE N. 77 – DEL 03.06.2020

SPECIALE DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

(G.U. N. 128 DEL 19.5.2020)

ENTRATA IN VIGORE: 19.5.2020

1) Donazioni anti spreco – modificato l'elenco dei prodotti non tassati

Articolo 10, comma 2

È stato modificato l'elenco dei prodotti che l'articolo 71-bis del D.L. n. 18 del 2020 aveva inserito tra i beni che - ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 166 del 2016 - se ceduti gratuitamente, nel rispetto di determinate specifiche condizioni, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del TUIR.

Questo l'elenco dei nuovi prodotti (sottolineati quelli che differiscono dall'elenco precedente): prodotti tessili e di abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

2) Irap - abbuono del saldo 2019 e dell'acconto 2020

Articolo 24

I soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 non devono versare:

- il saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019; resta fermo il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
- la 1° rata dell'acconto Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, che, si ricorda, è pari al:
 - 40% per la generalità dei soggetti prevista dall'articolo 17, comma 3, del DPR n. 435 del 2001, ovvero
 - 50% per i soggetti ISA previsti dall'articolo 58 del DL n. 124 del 2019.

L'importo del versamento in acconto per il 2020 non effettuato è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 (imprese di assicurazione) e 10-bis (imprese che adoperano il metodo retributivo) del DLGS n. 446 del 1997, nonché dai soggetti (intermediari



finanziari, nonché holding industriali e commerciali e soggetti assimilati) di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

3) Contributo a fondo perduto alle imprese

Articolo 25

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e soggetti titolari di reddito agrario. Il contributo riguarda le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa. In particolare, l'agevolazione spetta esclusivamente:

- ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR non superiori a 5.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020;
- ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR.

Rientrano, inoltre, tra i possibili beneficiari del contributo anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo non spetta, in ogni caso:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

Requisiti

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta, anche in assenza di tale requisito, ai soggetti che:

- hanno iniziato l'attività a partire dal 1.1.2019;
- già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza).

Misura del contributo

Il contributo è determinato applicando una delle seguenti percentuali, in base al fatturato del periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020;
- 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020;
- 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile Ires, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 61 (interessi passivi) e articolo 109, comma 5 (spese generali), del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.



Presentazione dell'istanza

Per ottenere il contributo è necessario presentare un'istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'articolo 85 del DLGS n. 159 del 2011.

Disposizioni attuative

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

4) Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Articolo 26

Sono stati istituiti 2 diversi crediti d'imposta collegati ad aumenti del capitale di società di capitali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR. L'agevolazione è riconosciuta sia ai sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, sia alle società che incrementano il capitale.

Società interessate

Le agevolazioni riguardano gli aumenti di capitale delle S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di intermediari finanziari di cui all'articolo 162-bis del TUIR e quelle che esercitano attività assicurative.

Requisiti

La società deve essere regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese e soddisfare le seguenti condizioni:

- presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativo al 2019, superiore a 5.000.000 euro e fino a 50.000.000 euro;
- abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
- abbia deliberato ed eseguito dopo il 19.5.2020 ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Ulteriori condizioni:

- al 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
- è in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 DLGS n. 159 del 2011;
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e IVA nei



casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del DLGS n. 7 del 2000.

Credito d'imposta per i sottoscrittori dell'aumento di capitale

Ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui sopra, spetta un credito d'imposta del 20% su un investimento massimo di 2.000.000 euro. La partecipazione deve essere posseduta fino al 31.12.2023.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

L'agevolazione si applica anche:

- agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE o SEE;
- quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato, o in Stati UE o SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione in F24;
- non è soggetto ai limiti di 700.000 euro (elevato a 1.000.000 di euro) di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di 250.000 euro di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5 (spese generali), del TUIR.

Credito d'imposta per la società che aumenta il CS

Alle società che aumenta il capitale sociale è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, e comunque nel limite di 800.000 euro (120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.1.2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione in F24 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento;
- non è soggetto ai limiti di 700.000 euro (elevato a 1.000.000 di euro) di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di 250.000 euro di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5 (spese generali), del TUIR.



Disposizioni attuative

Con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

5) Credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Articolo 28

Alle imprese con ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.20, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo (non è chiaro se il riferimento debba riguardare la categoria catastale ovvero l'utilizzo) destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Alle strutture alberghiere e agrituristiche il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione, di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda

Il credito d'imposta - in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo - spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Condizioni

Ai locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Modalità di utilizzo e rilevanza fiscale

Il credito d'imposta

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- è cedibile al locatario o a terzi (cfr. art. 122 del decreto);
- non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- non è soggetto ai limiti di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di 700.000 euro (elevato a 1.000.000 di euro) di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
- non è cumulabile con il credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del DL n. 18 del 2020, in relazione alle medesime spese sostenute.

6) Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

Articolo 38



Per sostenere le start up innovative, per l'anno 2020, sono destinati 10 milioni di euro per la concessione a queste ultime di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Per le medesime finalità, al Fondo di sostegno al venture capital sono assegnate risorse aggiuntive.

Modalità attuative

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni.

Registro delle imprese per le start-up

Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. La proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

Regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in startup o in Pmi innovative

Per le somme versate al capitale sociale di uno o più di tali soggetti, direttamente o tramite Oicr che investono prevalentemente in essi, spetta una detrazione d'imposta del 50%. L'investimento massimo detraibile è 100mila euro annui e deve essere mantenuto per almeno 3 anni; l'eventuale cessione anticipata, anche parziale, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo detratto, maggiorato degli interessi legali.

Modalità attuative

Con un decreto interministeriale saranno individuate le modalità attuative.

7) Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento

Articolo 50

È stato prorogato al 31.12.2020 il termine originariamente previsto al 30.6.2020 per la consegna del bene strumentale, il cui ordine era stato accettato entro il 31.12.2019 e per il quale era stato pagato un acconto pari al 20%, per ottenere il riconoscimento della maggiorazione del costo ai fini del calcolo delle quote di ammortamento cd. "Superammortamento" di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34 del 2019.

In base alla citata disposizione, dunque, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno effettuato investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164 del TUIR, dal 1.4.2019 al 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2.500.000 euro.

8) Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria

Articolo 51



I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, già autorizzati delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, aventi scadenza successiva al 23.2.20, sono prorogati di sei mesi.

9) Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

Articolo 53

I soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, a seguito del recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, hanno il divieto di ricevere nuovi aiuti. Tuttavia, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, possono accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

10) Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Articoli 119 e 121

Passa al 110%, con riferimento alle spese sostenute dall'1/7/20 al 31/12/21, l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Il beneficio può essere fruito in 5 rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure con lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione.

Soggetti

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale.

Efficientamento energetico

Passa al 110% la detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 per specifici interventi di efficientamento energetico.

Interventi di efficientamento energetico agevolabili		
Isolamento	Isolamento termico delle superfici opache	Massimale di spesa -



termico	verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti.	60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Sostituzione di impianti di climatizzazione su parti comuni di edifici	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.	Massimale di spesa - 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione sugli edifici unifamiliari costituenti abitazione principale	Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.	Massimale di spesa - 30.000 euro. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

In presenza di uno di questi interventi l'aliquota del 110% si applica anche per tutti gli eventuali altri interventi di efficientamento energetico (come l'installazione di pannelli solari o di schermature solari o la sostituzione degli infissi).

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui sopra devono:

- ✓ rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti interministeriali con cui sono definiti i requisiti tecnici;
- ✓ assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sisma bonus

Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (si tratta di interventi per la riduzione del rischio sismico) l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dall'1/7/20 al 31/12/21.

In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. L'agevolazione non spetta per gli edifici ubicati in zona sismica 4.

Impianti solari fotovoltaici



Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici spetta, per le spese sostenute dall'1/7/20 al 31/12/21, la detrazione nella misura del 110%, a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza (spesa massima agevolabile: € 48.000, con tetto di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale).

Il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale in caso di interventi:

- ✓ di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
- ✓ di nuova costruzione;
- ✓ di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Tale detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la medesima detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Se effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto alla detrazione del 110%.

Visto di conformità

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22/7/98, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

Comunicazione telematica

I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con l'emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Modalità attuative

Le modalità attuative saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Asseverazione

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto:

- ✓ per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'ENEA. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni sono stabilite le modalità di trasmissione della asseverazione e le relative modalità attuative;
- ✓ per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, l'efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione



dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Sanzioni

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Polizza assicurativa

È prevista la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a €500.

Spese per il rilascio delle attestazioni e delle detrazioni

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.

11) Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Articolo 120

Agli esercenti attività d'impresa in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 al decreto legge), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione a:

- interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza;
- investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Ambito soggettivo

Queste le attività interessate indicate dall'allegato 1 dell'articolo 120:

- Alberghi
- Villaggi turistici
- Ostelli della gioventù
- Rifugi di montagna
- Colonie marine e montane
- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence
- Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- Gestione di vagoni letto
- Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- Ristorazione con somministrazione
- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- Gelaterie e pasticcerie



- Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- Ristorazione ambulante
- Ristorazione per treni e navi
- Catering per eventi, banqueting
- Mense
- Catering continuativo su base contrattuale
- Bar e altri esercizi simili senza cucina
- Attività di proiezione cinematografica
- Attività delle agenzie di viaggio
- Attività dei tour operator
- Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
- Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- Organizzazione di convegni e fiere
- Attività nel campo della recitazione
- Altre rappresentazioni artistiche
- Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- Attività nel campo della regia
- Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- Attività di biblioteche e archivi
- Attività di musei
- Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- Parchi di divertimento e parchi tematici
- Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- Stabilimenti termali

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione in F24;
- non è soggetto ai limiti di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di 700.000 euro (elevato a 1.000.000 di euro) di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
- può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

12) Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Articolo 121

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi seguenti possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- ✓ per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;



- ✓ per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le opzioni trovano applicazione per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio;
- b) efficienza energetica;
- c) adozione di misure antisismiche;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- e) installazione di impianti fotovoltaici, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

I crediti d'imposta sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9.7.1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23.12.2000, n. 388 (il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili di 700.000 euro è ora elevato a 1.000.000 di euro), e all'articolo 1, comma 53, della legge 24.12.2007, n. 244 (i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro).

Recupero dell'importo non spettante

Se è accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato degli interessi del 4% annuo e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.97, n. 471 (30% di ogni importo non versato).

In presenza di concorso nella violazione la responsabilità è in solido con il fornitore che ha applicato lo sconto e con i cessionari.

Modalità attuative

Le modalità attuative saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

13) Cessione dei crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza sanitaria

Articolo 122

Dal 19.5.2020 e fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei seguenti crediti d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti:

- credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del DL n. 18 del 2020;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del DL 34 del 2020;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del DL n. 34 del 2020;
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del D.L. n. 34 del 2020.

La cessione può avvenire anche in favore di istituti di credito o altri intermediari finanziari.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione in F24.



Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applicano i limiti di 700.000 euro di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, e di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Disposizioni attuative

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate definirà le modalità attuative delle disposizioni.

14) Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

Articolo 123

Soppresse le clausole di salvaguardia che, dal 2021, prevedevano incrementi automatici delle aliquote Iva del 10 e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti.

15) Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione di emergenze epidemiologiche

Articolo 124

Prevista, a regime, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le cessioni di strumenti sanitari espressamente individuati per la prevenzione e il contrasto di emergenze epidemiologiche.

In deroga al meccanismo di funzionamento del tributo, per il contenimento dell'emergenza epidemologica da Covid-19, per le cessioni dei medesimi beni, effettuate entro il 31/12/20, è prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta.

16) Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Articolo 125

Alle imprese, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200.000.000 euro per il 2020.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.



Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24;
- non è soggetto ai limiti di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di 700.000 euro (elevato a 1.000.000) di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
- può essere ceduto a terzi ai sensi dell'art. 122 del DL n. 34 del 2020.

Irrilevanza fiscale del credito d'imposta

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Disposizioni attuative

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Disposizioni analoghe abrogate

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 64 del DL n. 18 del 2020, che hanno introdotto un credito d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dell'articolo 30 del DL n. 23 del 2020 che hanno previsto l'estensione dell'agevolazione alle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

17) Proroghe della sospensione dei versamenti

Articolo 126

Differiti una serie di versamenti per molti dei quali la scadenza del periodo di sospensione introdotta da precedenti provvedimenti è stata ulteriormente prorogata.

Imprese con ricavi superiori a 50.000.000 euro nel 2019

Per le imprese che presentano i seguenti requisiti:

- ricavi superiori a 50.000.000 euro nel 2019;
- fatturato marzo 2020 < 50% marzo 2019;
- fatturato aprile 2020 < 50% aprile 2019;

i versamenti in scadenza ad aprile e maggio relativi a IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL sono posticipati al 16.9.2020

Imprese con ricavi inferiori a 50.000.000 euro nel 2019

Per le imprese che presentano i seguenti requisiti:

- ricavi inferiori a 50.000.000 euro nel 2019;
- Fatturato marzo 2020 < 33% marzo 2019;
- Fatturato aprile 2020 < 33% aprile 2019;

i versamenti in scadenza ad aprile e maggio relativi a IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL sono posticipati al 16.9.2020

Imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 31.3.2019

Per le imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 31.3.2019 i versamenti in scadenza ad aprile e maggio relativi a IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL sono posticipati al 16.9.2020

Imprese con ricavi non superiori a 400.000 euro - ritenute

Le imprese con ricavi non superiori a 400.000 euro versano le ritenute acconto riferite al periodo 17.3 – 31-5.2020 entro il 16.9.2020 ovvero in 4 rata mensili la prima il 16.9.2020 e le altre a distanza di 1 mese.

Imprese dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1.3.2020

Le imprese dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1.3.2020 versano Contributi previdenziali e premi INAIL scaduti nel periodo 23.2.2020 - 30.4.2020 entro il 16.4.2020



Enti non commerciali (compresi ETS)

Gli enti non commerciali (compresi ETS) che esercitano attività commerciale versano le ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL in scadenza ad aprile e maggio entro il 16.9.2020.

18) Ulteriori proroghe dei versamenti

Articolo 127

Prorogato il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza sanitaria.

Soggetti vari (settori in crisi)

Una serie di soggetti appartenenti ai settori maggiormente colpiti dalla crisi versano

- le ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta dal 2/3/20 al 30/4/20;
- i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;
- l'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020;

mediante pagamento in unica rata entro il 16.9.2020 ovvero con pagamento in 4 rate mensili (la prima il 16.9.2020, le altre a distanza di 1 mese).

I soggetti interessati dal differimento sono i seguenti:

- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;



- esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- Onlus di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 460 del 1997, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, co. 1, del codice di cui al D.lgs. n. 117 del 2017.

A detti soggetti si aggiungono le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M 1.3.20.

Imprese con ricavi o compensi non superiori a 2.000.000 euro nel 2019

Per le imprese con ricavi non superiori a 2.000.000 euro nel 2019, i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi a: ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; Iva; contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati mediante pagamento in unica rata entro il 16.9.2020 ovvero in 4 rate mensili la prima il 16/9/20 e le altre a distanza di 1 mese. La sospensione dei soli versamenti dell'IVA si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi percepiti, ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

19) Salvaguardia del trattamento integrativo

Articolo 128

Per l'anno 2020, il "bonus Renzi" di 80 euro (articolo 13, comma 1-bis, Tuir) e il trattamento integrativo di 100 euro che lo sostituirà dal prossimo 1/7 (articolo 1, D.L. n. 3/2020) spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all'emergenza sanitaria. Quindi, il datore di lavoro dovrà riconoscerli con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno contenute nel D.L. n. 18/2020, assumendo, al loro posto, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria. Il "bonus Renzi" non percepito nel periodo in cui si è fruito delle misure a sostegno del lavoro dovrà essere corrisposto dal sostituto d'imposta a partire dalla prima retribuzione utile e, in ogni caso, entro il termine per effettuare le operazioni di conguaglio.

20) Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

Articolo 129

Ridotte al 90% le rate di acconto mensili dovute, da maggio a settembre 2020, dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica. Per la sola rata di maggio 2020 relativa all'accisa sull'energia elettrica, il termine viene differito dal 16 al 20.5.2020. L'eventuale conguaglio andrà versato entro le ordinarie scadenze, rispettivamente, del 31.3.2021 e del 16.3.2021, con possibilità di ripartire la cifra in dieci rate mensili di pari importo, da marzo a dicembre 2021.

21) Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

Articolo 130



Differita l'efficacia di alcune disposizioni contenute nel DL 124/2019, che prevedono l'introduzione di specifici adempimenti sia per l'Amministrazione finanziaria, in tema di approntamento e sperimentazione delle procedure telematiche, sia per gli operatori economici, circa l'organizzazione gestionale degli impianti.

22) Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

Articolo 131

Per i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo effettuati in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16 aprile non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora, se eseguiti entro il 25.5.2020.

23) Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici

Articolo 132

Ridotti all'80% gli acconti dei pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020. Per le immissioni avvenute nel mese di aprile, il termine del pagamento passa al 25 maggio. Differenze da versare senza interessi, entro il 16.6.2020.

24) Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

Articolo 133

Slitta all'1.1.21 l'introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego ("plastic tax") e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate ("sugar tax"), previste dalla legge di bilancio n. 160/2019.

25) Modifiche alla disciplina dell'Ivafe per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Articolo 134

Uniformato a quello previsto per le persone fisiche, il regime Ivafe per gli enti non commerciali e le società semplici e equiparate, che la legge di bilancio n. 160/2020 ha incluso, a decorrere dal 2020, nell'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (100 euro annui di imposta di bollo sui conti correnti e i libretti di risparmio; tetto massimo di Ivafe a 14.000 euro).

26) Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

Articolo 135

Sospesi dall'8.3.2020 al 31.5.2020 i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento del contributo unificato, totale o parziale, nonché il termine in materia di invito al pagamento.

27) Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

Articolo 136

Allo scopo di incentivare strutturalmente gli investimenti nelle società di minori dimensioni, non quotate, è concessa la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo piano di risparmio a lungo termine (Pir - articolo 1, commi 100-114, legge 232/2016), composto da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, nonché prestiti erogati alle predette imprese o in crediti delle stesse. È elevato al 20% il vincolo di concentrazione degli investimenti, mentre i limiti quantitativi sono fissati in 150.000 euro



all'anno e in 1,5 milioni complessivamente. Sono esclusi gli investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici Ftse Min e Fise Mid Cap della Borsa italiana.

28) Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Articolo 140

Non si applicano le sanzioni fino all'1.1.21 per gli operatori che non sono in grado di dotarsi entro l'1.7.20 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Resta fermo tuttavia l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi.

29) Lotteria dei corrispettivi

Articolo 141

È differito di sei mesi, dall'1.7.20 all'1.1.21, anche l'avvio della "lotteria dei corrispettivi"; conseguentemente al rinvio dell'obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico.

30) Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva

Articolo 142

Rinviato l'avvio dei programmi di assistenza online dell'Agenzia delle entrate in materia di Iva, ossia il processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte del Fisco sulla base dei dati acquisiti grazie alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e alle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere.

Le operazioni interessate dalla nuova procedura saranno quelle effettuate dall'1.1.2021.

31) Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Articolo 143

Slitta l'applicazione della procedura di integrazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio senza l'annotazione di assolvimento dell'imposta e la disciplina sanzionatoria in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto. La nuova procedura si applicherà alle fatture inviate a partire dall'1.1.2021.

32) Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Articolo 144

Rinviato al 16.9.20, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento degli "avvisi bonari", ossia delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni (articoli 2, 3 e 3-bis, D.lgs. n. 462/1997), in scadenza tra l'8.3 e il 31.5.2020. Si potrà versare in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di settembre.

33) Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Articolo 145



Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973.

34) Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 per il 2020

Articolo 147

Per il 2020, il limite di 700.000 euro di utilizzo dei crediti d'imposta previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388 del 2000 è elevato a 1.000.000 euro.

35) ISA - Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Articolo 148

Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale:

- saranno definite specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;
- i termini per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31.3 e al 30.4 dell'anno successivo a quello di applicazione.
- nella definizione delle strategie di controllo, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, l'Agenzia delle entrate e la G.d.F. tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2018 e al 31.12.2019.

36) Somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta - sospensione dei versamenti

Articolo 149

Sono prorogati al 16.9.2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

- atti di accertamento con adesione;
- accordo conciliativo;
- accordo di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- atti di recupero crediti indebitamente utilizzati in compensazione;
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,



dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell'imposta sulle assicurazioni.

La proroga si applica con riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020.

È prorogato al 16.9.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di 1° grado davanti alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui sopra e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del DLGS n. 218 del 1997, i cui termini di versamento scadono tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020.

La proroga al 16.9.2020 si applica anche a:

- Pvc
- Avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione
- Atti di recupero
- Inviti al contraddittorio
- Accertamenti con adesione
- Controversie tributarie
- Integrativa speciale per società e ASD
- Somme dovute per le rate relative ai predetti atti scadenti tra il 9.3 e il 31.5.2020.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o, a decorrere dal 16.9.2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

37) Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

Articolo 150

La restituzione delle somme da parte del dipendente al soggetto erogatore (datore di lavoro) deve avvenire al netto della ritenuta da questo operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al sostituto d'imposta (datore), che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione in F24 senza limiti di importo;
- rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Della restituzione delle somme in esame e dell'emersione del credito d'imposta sarà data evidenza nella certificazione unica rilasciata dal sostituto e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari.

La disposizione si applica alle somme restituite dal 1.1.2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti al 19.5.2020.

38) Sospensioni dei pignoramenti presso terzi dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Articolo 152

Tra il 19.5.2020 e il 31.8.2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del DLGS n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se



anteriamente al 19.5.2020 sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

39) Sospensione delle verifiche

Articolo 153

Decretata, per il periodo dall'8.3 al 31.8.2020 ovvero dal 21.2 per le persone fisiche e quelle giuridiche che a tale data avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni indicati nell'allegato 1 del DPCM 1.3.2020), la non applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. In base a tale norma, la Pubblica amministrazione, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5mila euro, verifica presso l'agente della riscossione se il creditore è inadempiente in relazione a debiti, per un ammontare complessivo pari almeno a quell'importo, derivanti da cartelle di pagamento e, in caso affermativo, blocca il pagamento per 60 giorni. Nel periodo indicato il creditore nei confronti di una PA può incassare le somme che gli spettano pure in presenza di ruoli scaduti. La regola vale anche per le verifiche già effettuate prima dell'intervallo temporale interessato dalla sospensione, a condizione che l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento (articolo 72-bis, D.P.R. n. 602/1973).

40) Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Articolo 154

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8.3 al 31.8.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle entrate di cui agli artt. 29 e avvisi esecutivi di addebito INPS di cui all'articolo 30 del DL n. 78/2010.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.9.2020.

La sospensione si applica anche a:

- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane per la riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del DL n. 16 del 2012;
- alle ingiunzioni di cui al RD n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, relative al pignoramento di beni mobili e immobili, nonché agli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, co. 792, della legge n. 160 del 2019.

I termini delle sospensioni decorrono dal 21.2.2020 per i soggetti che al 21.2.2020 avevano la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1.3.2020.

Piani di rateizzazione

Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del DPR n. 602 del 1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

Rottamazioni

Per i medesimi soggetti sono differiti al 31.5.20 alcuni termini fissati al 28.2 relativi a istituti agevolativi dei carichi affidati all'agente della riscossione.



Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni (rottamazioni) di cui:

- agli articoli 3 e 5 del DL n. 119 del 2018;
- all'articolo 16-bis del DL n. 34 del 2019;
- all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge n. 145 del 2018;

non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10.12.2020.

Relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973.

41) Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019

Articolo 156

Per accelerare le procedure di erogazione del contributo, anticipando al 2020 l'erogazione del 5 per mille dell'Irpef relativo all'esercizio finanziario 2019, nel ripartire le risorse in base alle scelte dei contribuenti non si terrà conto né delle dichiarazioni presentate in ritardo né di quelle integrative. Gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi saranno pubblicati sul sito delle Entrate entro il 31.7 e le somme verranno erogate entro il 31.10.2020.

42) Proroga dei termini di notifica degli atti

Articolo 157

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza - calcolati senza tener conto del periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020) di cui all'articolo 67, comma 1, del DL n. 18 del 2020 - scadono tra l'8.3.2020 ed il 31.12.2020, sono:

- emessi entro il 31.12.2020; e
- notificati tra il 1.1 e il 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Dall'8.3 al 31.12.2020 non saranno inviati i seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti:

- a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972;
- c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del DL n. 78 del 2010;
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica;
- e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
- f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.

Gli atti (di cui alle lettere da a ad f) sono notificati, inviati o messi a disposizione tra il 1.1 e il 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Notifiche cartelle di pagamento

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR n. 602 del 1973, sono prorogati di un anno relativamente a:



- dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e 54-bis del DPR n. 633 del 1972;
- dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR;
- dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

Data di elaborazione o emissione degli atti

Al fine del differimento dei termini l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

Disposizioni attuative

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni.

43) Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

Articolo 158

Affermata la cumulabilità in ogni caso della sospensione dei termini processuali (articolo 83, comma 2, D.L. n. 18/2020) con la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, prevista dalla procedura di accertamento con adesione (articolo 6, comma 3, D.lgs. n. 218/1997).

44) Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

Articolo 159

Prevista, per l'anno d'imposta 2019, la possibilità di presentare il modello 730/2020 nella modalità "senza sostituto" (articolo 51-bis, D.L. n. 69/2013) anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

45) Proroga del pagamento dei diritti doganali

Articolo 161

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1.5.20 e il 31.7.20, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi, se il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale su istanza di parte.

Modalità applicative

Le modalità di applicazione saranno stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

46) Rateizzazione del debito di accisa

Articolo 162

Mediante una modifica all'articolo 3, comma 4-bis, del D.lgs. n. 504/1995, sono state individuate le modalità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici; più precisamente, l'operatore può modulare la richiesta in ragione della propria situazione economica, che deve essere documentata e, quindi, riscontrabile da parte dell'Agenzia delle dogane.

47) Proroga in materia di tabacchi

Articolo 163



I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti sono autorizzati a versare entro il 31.10.2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020. Resta ferma la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti.

48) Tax credit vacanze

Articolo 176

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dall'1.7.2020 al 31.12.20, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Condizioni – Per il riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

- ✓ le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- ✓ il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- ✓ il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Misura del credito

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Limiti di utilizzo

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23/12/00, n. 388 (il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili di 700.000 euro), e all'articolo 1, comma 53, della legge 24/12/07, n. 244 (i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro).

Recupero del credito non spettante

Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Modalità applicative

Le modalità applicative, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A., saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'INPS e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.



49) Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Articolo 177

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per:

- ✓ immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- ✓ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

50) Agevolazioni Tosap e canone occupazione suolo pubblico

Articolo 181

Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1.5 al 31.10.2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone di cui all'articolo 63 del DLGS n. 446 del 1997.

Fino al 31.10.2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR n. 160 del 2010 e senza applicazione dell'imposta di bollo.

Per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31.10.2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del DLGS n. 42 del 2004.

51) Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari – modificata ancora la misura dell'agevolazione

Articolo 186

L'articolo 57-bis del DL n. 50 del 2017 ha introdotto per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, incrementali rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, possono accedere a un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. L'incremento rispetto agli investimenti dell'anno precedente deve essere almeno dell'1%.

È stato ora stabilito che limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, entro il limite di 60.000.000 euro che costituisce tetto di spesa. Detta misura era stata fissata al 30% con l'articolo 98 del DL 18 del 2020.

Per l'anno 2020, la comunicazione telematica per accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del DPCM 16.5.2018 è presentata nel periodo compreso tra il 1°



ed il 30.9. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31.3.2020 restano comunque valide.

52) Iva giornali

Articolo 187

Soltanto per il 2020 per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'Iva di cui all'art. 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 si può applicare, in deroga a tale disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

53) Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

Articolo 188

Per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta dell'8% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24.000.000 euro che costituisce tetto di spesa.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016 e di cui al DLGS n. 70 del 2017.

54) Bonus una tantum edicole

Articolo 189

Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a €500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

Il contributo è concesso previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

Modalità - Con DPCM saranno stabilite le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.

55) Credito d'imposta per i servizi digitali

Articolo 190

Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta del 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d'imposta:

- è riconosciuto entro il limite di 8.000.000 euro per il 2020, che costituisce tetto di spesa; nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante;
- è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";



- è concessa previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse;
- non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e al DLGS n. 70 del 2017.
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Con un DPCM saranno stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.

56) Autotrasporto – versamento delle somme incassate a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali

Articolo 210

I consorzi, anche in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese UE iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92, entro 90 giorni dal 19.5.2020, versano le somme incassate successivamente al 1.1.2017 e fino al 31.12.2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento.

Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

57) Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo maggiorato per le Regioni del Sud

Articolo 244

La misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è aumentata:

- dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50.000.000 euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43.000.000 euro,
- dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10.000.000 euro,
- dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10.000.000 euro.

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.6.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,



e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".

58) Resto al Sud – ulteriori agevolazioni

Articolo 245

I beneficiari della misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del DL 20 n. 91 del 2017 possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato in misura pari a:

- 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
- 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

Per accedere al contributo i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, incluse le cooperative, devono:

- aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
- essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 174 del 2017;
- avere adempiuto, al momento della domanda, alla restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 174 del 2017.

IL DIRETTORE
Rag. Giuseppe Battistello

